SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1961

(103ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Sistemazione della contabilità, per gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, degli agenti di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244 » (1172) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1763, 1765, 1767
BERTOLI 1766, 1767
DE LUCA, *relatore* . . . 1763, 1764, 1765, 1766
FORTUNATI 1764, 1765, 1766
MARIOTTI 1767
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1764, 1765
PIOLA 1765, 1766

« Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico, all'indennità di trasferta, di missione e di marcia ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e agli appartenenti all'Arma dei carabinieri » (1359) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1770, 1772
CENINI, *relatore* 1771, 1772
MARIOTTI 1771
PIOLA 1771

« Erogazione del contributo statale di lire 400.000.000 in favore dell'Ente autonomo del Volturno con sede in Napoli » (1446) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1761, 1762, 1763
BERTOLI 1761
CENINI, *relatore* 1761, 1762
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1761, 1762
SPAGNOLLI 1762

« Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma » (1504) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1756, 1758
BERTOLI 1757
BRACCESI, *relatore* 1756, 1757
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1758
PIOLA 1758
VALMARANA 1758

« Aumento del contributo annuale dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (1537) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1768, 1769
DE LUCA, *relatore* 1768

« Proroga, a favore dell'U.N.I.R.E., dell'abbuono dei diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli » (1539) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1769, 1770
VALMARANA, *relatore* 1770

« Agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia » (1551) (*D'iniziativa dei deputati Pieraccini ed altri; Limoni ed altri e Bartole ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 1759, 1761
BERTOLI 1760
CENINI, *relatore* 1759
RUGGERI 1761

« Proroga al 31 dicembre 1963 dei termini relativi alla circolazione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 » (1557) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1758, 1759
BRACCESI, *relatore* 1758

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Angelo De Luca, Fortunati, Giacometti, Mariotti, Minio, Mott, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma » (1504) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B R A C C E S I , *relatore*. Il disegno di legge ora in esame è già stato approvato dalla Camera dei deputati fino dal 24 marzo scorso. Esso ha il fine di consentire all'Istituto federale di credito agrario per la Italia centrale, con sede in Roma, l'emissione di obbligazioni nominative o al portatore a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento che esso Istituto è autorizzato ad effettuare (articolo 1).

Come già stabilito per legge l'emissione di tali obbligazioni rimane vincolata al limite massimo stabilito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474 e cioè al rapporto di venti volte lo speciale fondo di garanzia che, in aggiunta al patrimonio dell'Istituto, le aziende di credito partecipanti dovranno costituire (articolo 2).

Le obbligazioni emittende saranno equiparate alle cartelle emesse dagli Istituti esercenti il credito fondiario, con tutti i benefici di legge (ammissione di diritto alle quotazioni di borsa; stanziabilità presso lo Istituto di emissione, esenzione da ogni imposta presente e futura, possibilità di investimento da parte di Istituti bancari anche in deroga alle rispettive norme legislative, regolamentari e statutarie; costituzione in cauzione presso pubbliche amministrazioni) (articolo 3).

Per facilitare il giudizio degli onorevoli colleghi circa la proposta, ricordo che lo Istituto federale di credito agrario per la Italia centrale ha la sua sede centrale in Roma ed opera nelle provincie delle Marche, dell'Umbria e del Lazio attraverso le venti Casse di risparmio che partecipano al suo capitale. Esso ha un capitale di sottoscrizione di un miliardo e mezzo ed un fondo di riserva di 700 milioni. È in corso l'aumento del capitale di partecipazione a 3 miliardi.

Alla data del 31 dicembre 1960 i suoi investimenti raggiungevano l'importo di 44 miliardi e 400 milioni, di cui 26 miliardi e 600 milioni in operazioni di finanziamento degli ammassi, 7 miliardi e 500 milioni in operazioni di esercizio per la conduzione e la

dotazione di aziende agricole e 10 miliardi e 300 milioni in operazioni di miglioramento, cioè di finanziamento a lungo termine, destinati alla esecuzione di opere di miglioramento delle aziende agrarie, nonchè alla formazione della piccola proprietà contadina.

Il numero delle posizioni riguardanti queste ultime operazioni è di 7.945, ciò che dimostra assai bene come l'attività dell'Istituto si rivolga direttamente ed in misura quasi totale alle medie e piccole aziende agrarie. Infatti il rapporto fra l'ammontare delle operazioni (10 miliardi e 300 milioni) e il numero delle stesse, 7.945, è di un milione e 250 mila circa.

L'intervento dell'Istituto nel settore dei finanziamenti a lungo termine ha avuto il seguente andamento: 1958: 2.065 operazioni per 2 miliardi e 330 milioni; 1959: 1.941 operazioni per 2 miliardi e 280 milioni; 1960: 1.794 operazioni per 2 miliardi e 147 milioni.

La flessione registratasi nel volume delle operazioni nell'ultimo anno è, presumibilmente, da attribuirsi al rallentamento della domanda originato dall'aspettativa degli agricoltori dei maggiori benefici previsti dal « Piano verde », perchè non è pensabile che l'economia agricola delle tre regioni, posta di fronte a non procrastinabili problemi di trasformazione e di perfezionamento delle attrezzature per un più razionale sfruttamento dei terreni e il conseguente ottenimento di produzioni più elevate, più qualitativamente qualificate ed a più basso costo possa fare a meno di un largo credito a lungo termine ed a basso tasso d'interesse.

Pertanto la necessità di approntare nuovi mezzi per consentire all'Istituto di assolvere in pieno il compito affidatogli appare evidente ed è questo il fine che la proposta intende assolvere.

L'autorizzazione da concedere è identica a quella già concessa alla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde con la legge 23 ottobre 1960, n. 1320.

Raccomando pertanto l'approvazione del disegno di legge, e do lettura del parere favorevole della Commissione agricoltura e alimentazione del Senato:

« L'8ª Commissione esprime parere favorevole ma fa voti perchè sia facilitata la procedura per l'erogazione del credito agrario (Carelli), perchè le Casse di risparmio predispongano stanziamenti a favore del credito agrario (Dardanelli), perchè si autorizzi l'emissione di obbligazioni dietro garanzia dello snellimento della procedura per l'erogazione del credito agrario stesso (Milillo) ».

B E R T O L I . Desidererei dal relatore un chiarimento: l'articolo 2 dice che il limite massimo è stabilito dall'articolo 1 in rapporto allo speciale fondo di garanzia, che in aggiunta al patrimonio dell'Istituto le aziende partecipanti dovranno all'uopo costituire. Queste aziende partecipano a che cosa?

B R A C C E S I , *relatore*. Partecipano a costituire l'Istituto e a garantire le obbligazioni.

B E R T O L I . ...fino a venti volte l'ammontare del fondo stesso che sarà fissato nello statuto dell'Istituto. Qui si è lasciata all'Istituto questa facoltà, in base a ciò che sarà fissato dallo statuto dell'Istituto stesso, e conseguentemente l'ammontare delle azioni non lo conosciamo ancora. Questo fatto mi dà qualche perplessità.

Questo è il primo punto.

Poi osservo che non c'è niente che riguarda le condizioni di emissione, anche per quanto riguarda il tasso di interesse. Queste obbligazioni, è detto, sono rimborsabili con sorteggio. Sono due cose che mi lasciano un po' perplesso.

B R A C C E S I , *relatore*. Sono giuste le osservazioni del senatore Bertoli; debbo peraltro precisare che queste norme sono state praticate anche per altri Istituti e ritengo che non si possano quindi cambiare. Per limitare il numero delle obbligazioni c'è la legge originale del 1949 che stabilisce, infatti, il massimo in venti volte l'ammontare del capitale nonchè delle riserve. Le condizioni del tasso, poi, sono quelle del mercato e non possiamo fissarlo per legge.

P I O L A . Le condizioni saranno le migliori, a seconda del mercato.

P R E S I D E N T E . Poichè il relatore Braccesi dice che le osservazioni del senatore Bertoli sono pertinenti ed interessanti, potremmo dire al rappresentante del Governo di farsi interprete delle stesse presso il Ministro per il tesoro al fine di prenderle in considerazione.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Prendo senz'altro nota delle fondate osservazioni del senatore Bertoli. Per quanto riguarda il limite della emissione di obbligazioni, così come è detto nell'articolo 2, esso è analogamente fissato dalla citata legge 29 luglio 1949. Per quanto riguarda interessi e modalità di emissione essi saranno stabiliti dall'Amministrazione dell'Istituto. Il fondo di garanzia sarà costituito, secondo quanto mi risulta, da 200 milioni di lire, che moltiplicati venti volte danno 4 miliardi.

V A L M A R A N A . In sostanza si tratta di una cifra modesta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma, costituito dalla legge 16 giugno 1939, n. 968, per effetto della trasformazione dell'Istituto di credito agrario per la Italia centrale di che all'articolo 14, n. 7, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato ad emettere, a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, obbligazioni, nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le obbligazioni di che all'articolo precedente potranno essere emesse entro il limite massimo stabilito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, rapportato allo speciale fondo di garanzia che, in aggiunta al patrimonio dell'Istituto, esistente alla data di pubblicazione della presente legge, le aziende di credito partecipanti dovranno all'uopo costituire presso l'Istituto stesso.

L'ammontare del fondo di garanzia di che al comma precedente sarà fissato nello statuto dell'Istituto.

(*È approvato*).

Art. 3.

Alle operazioni di credito agrario di miglioramento effettuate e alle obbligazioni emesse dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, sono estese, ad ogni effetto, le norme stabilite nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, 30 maggio 1932, n. 805, 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, n. 683.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni, istituita con legge 6 agosto 1954, n. 603.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1963 dei termini relativi alla circolazione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 » (1557)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1963 dei

termini relativi alla circolazione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

A modifica di quanto disposto con il terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, i termini relativi alla emissione e cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 nonchè alla loro sostituzione con monete d'argento di pari taglio, non potranno essere successivi al 31 dicembre 1963.

B R A C C E S I , *relatore*. Riassumo la relazione ministeriale del disegno di legge, che giustifica a sufficienza il provvedimento.

Si propone unicamente di prorogare al 31 dicembre 1963 il termine relativo alla cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500, che doveva scadere il 31 dicembre di quest'anno.

Alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1957, n. 1141, i biglietti da 500 lire in circolazione erano 74 milioni per un valore di 37 miliardi; alla fine del 1960 i biglietti stessi in circolazione, nonostante che nel frattempo la zecca avesse coniato 67 milioni di monete da 500 lire, pari a 33 miliardi e mezzo, si numeravano ancora in 46 milioni i biglietti in circolazione, per un valore di 23 miliardi.

Il fatto verificatosi è che inopinatamente il pubblico ha manifestato una tendenza conservatrice delle monete d'argento, sicchè per evitare una contrazione nel circolante da lire 500 — non potendosi rapidamente provvedere al conio di moneta argentea — sia per il tempo occorrente, sia per l'impiego e il consumo dell'interessante metallo, si è reso necessario il provvedimento di proroga dei termini di circolazione dei biglietti. Vero è che le condizioni fisico-igieniche di quelli ora in giro avrebbero consigliato un anticipo del loro ritiro dalla circolazione... ma tant'è, per cui propongo l'approvazione del disegno di legge raccomandando di tentare per quanto possibile un accorciamento dei tempi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Pieraccini ed altri; Limoni ed altri e Bartole ed altri: « Agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia » (1551) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pieraccini, Albertini, Colombo Renato; Limoni, Perdonà, Canestrari, Casati, Dal Falco, Prearo e Piccoli; Bartole, Migliori, Lucifredi, Cibotto, Viale e Castellucci: « Agevolazioni fiscali e tributarie in materia di edilizia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C E N I N I , *relatore*. Si tratta di un disegno di legge che è stato già approvato dalla Camera dei deputati. Esso si riferisce a una questione di carattere delicato che interessa un largo settore assistenziale e sociale. La legge 2 luglio 1949, n. 408, riguardante le agevolazioni che si riferiscono all'imposta sui fabbricati, all'imposta di registro e all'imposta di consumo, era stata diversamente interpretata; cioè il Ministero delle finanze l'interpretava con larghezza comprendendo nelle agevolazioni anche quei fabbricati che sono destinati ad alloggiare collettività: scuole, ospedali, case di cura ed assistenza, ricoveri, collegi, caserme, educandati, orfanotrofi, eccetera; invece, agli effetti dell'imposta di consumo — e ci sono stati numerosi ricorsi davanti all'autorità giudiziaria — la Magistratura si è comportata in modo diverso a seconda delle diverse cause che sono state sottoposte alla sua attenzione; e quindi anche il Ministero delle finanze si è trovato in perplessità circa l'interpretazione della legge.

Per questa ragione deputati di diversi settori hanno presentato alcuni disegni di legge che poi sono stati unificati nel disegno di legge in questione, approvato dalla Camera dei deputati, e che ora si trova all'esame della nostra Commissione.

Si tratta di dire chiaramente che nelle esenzioni fiscali sono compresi anche i fabbricati che sono destinati ad accogliere collettività, e cioè di applicare una norma che era contenuta nella legge del 21 giugno 1938, n. 1094, la quale dice espressamente: « Agli effetti del beneficio previsto dal comma precedente sono equiparati alle case di abitazione gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili ».

L'articolo 1 del presente disegno di legge fa infatti riferimento a questa disposizione. Qui, poi, prendendo occasione dall'approvazione di questa legge, si è un po' ampliata ulteriormente la norma; e mi pare che questi ampliamenti possano essere accolti; cioè si è detto, all'articolo 2, che « per la costruzione, l'ampliamento ed il completamento degli edifici di cui al precedente articolo, si prescinde dalle caratteristiche degli edifici medesimi », cioè dalla questione che essi siano o meno considerati edifici di lusso. Poichè essi sono destinati a collettività, non c'è ragione di tener conto di queste caratteristiche per la esenzione. E così pure si prescinde « dal termine di ultimazione della costruzione stessa », necessario per le altre case di abitazione, ma non necessario per edifici destinati a questi scopi.

Si è pure introdotta un'altra disposizione che riguarda la ricostruzione di edifici distrutti dalla guerra; cioè si è detto che « è concessa la esenzione dall'imposta di consumo, purchè la ricostruzione sia ultimata entro il 31 dicembre 1965 ».

C'è poi un'altra disposizione che veramente non entrerebbe in questo disegno di legge, perchè non si tratta più dell'imposta sui fabbricati e neppure dell'imposta di registro o di quella di consumo, ma riguarda invece l'imposta sulle società, la quale colpisce anche le cooperative edilizie. Si è voluto cioè introdurre un'agevolazione per le cooperative edilizie, e cioè l'esenzione dall'imposta sulle società, « qualora entro tre anni dal collaudo della costruzione siano stipulati i patti di vendita degli alloggi ai singoli assegnatari ». Anche questa mi sembra una norma che si possa accogliere.

L'articolo 5 precisa infine che « restano salvi i rapporti tributari già definiti anche se relativi a pagamenti in tutto o in parte non ancora effettuati ». Se i rapporti tributari sono definiti o se il pagamento è avvenuto, allora non c'è nulla da fare, mentre invece, quando i rapporti non sono definiti o comunque non è stata pagata l'imposta, allora si assoggettano a esenzione. D'altra parte ritengo che rapporti definiti non ve ne siano, perchè so che ci sono molti ricorsi in questa materia.

Intanto l'Amministrazione delle finanze interpretava con larghezza, almeno per quel che riguarda la sua competenza, l'esenzione dall'imposta fabbricati e dall'imposta di registro. Come ho detto prima, la questione è sorta per l'imposta di consumo, cioè sono stati gli appaltatori, o certi Comuni, che hanno interpretato la norma con una certa rigidità. Comunque ci sono stati ricorsi; definizioni sembra che non ne siano avvenute. Perciò non c'è la preoccupazione che i diversi interessati possano essere trattati in maniera diversa gli uni dagli altri.

Per tutte queste considerazioni, che hanno indotto anche la Camera ad approvare alla unanimità questo disegno di legge, propongo alla Commissione che esso sia approvato così come è pervenuto dalla Camera dei deputati.

B E R T O L I. Dopo avere ascoltato la relazione del senatore Cenini, desidererei proporre di rimandare a domattina la discussione del disegno di legge in esame perchè noi abbiamo ancora qualche perplessità per quel che riguarda l'articolo 4. Adesso non siamo proprio in condizioni di decidere. Con il suddetto articolo praticamente vengono esentate dall'imposta di società quelle cooperative che entro tre anni dal collaudo non sono più tali perchè i soci diventano proprietari, e non vengono esentate le cooperative a proprietà indivisa, che sono parecchie. Per questa ragione penso che la

Commissione vorrà rinviare a domattina la discussione sull'argomento.

R U G G E R I . Sono anch'io dello stesso parere.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Erogazione del contributo statale di lire 400 milioni in favore dell'Ente autonomo del Volturno, con sede in Napoli » (1446)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Erogazione del contributo statale di lire 400 milioni in favore dell'Ente autonomo del Volturno, con sede in Napoli », già approvato dalla Camera dei deputati.

C E N I N I , *relatore*. Su questo disegno di legge avevo già precedentemente riferito. Il senatore Bertoli aveva chiesto un rinvio per avere notizie più dettagliate sull'Ente autonomo del Volturno; tali notizie sono state poi fornite dettagliatamente dal Sottosegretario di Stato per il tesoro.

B E R T O L I . Io non avevo chiesto tali notizie soltanto per mio uso e consumo, ma ritenevo fosse bene informare la Commissione sulla situazione dell'Ente in questione. Vorrei però fare un'osservazione, con tutto il riguardo possibile dovuto al Sottosegretario per il tesoro. Ho l'impressione, anzi la certezza, perchè ne ho anche le prove, che il promemoria di risposta alle mie osservazioni sia stato compilato dall'Ente autonomo del Volturno a Napoli; ma quello che è più importante, è il fatto che detto Ente polemizza con il senatore Bertoli nella risposta che dà ai miei quesiti perchè vi sono citato quattro o cinque volte.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è una polemica, è una risposta alle osservazioni.

B E R T O L I . Io desidererei che, come metodo, se noi chiediamo notizie al Governo, queste notizie ci venissero date direttamente dal Governo, non dagli enti interessati, i quali polemizzano direttamente con i membri delle Commissioni. Io ho visto copia del promemoria sul tavolo dell'amministratore delegato dell'Ente autonomo del Volturno: quindi è evidente che è venuto di là.

Io avevo chiesto notizie per avere un'idea di come è amministrato questo Ente e sul suo indirizzo. Dirò che, essendomi direttamente informato e avendo anche studiato l'ultima relazione del bilancio di previsione per il 1961, sono entrato nella convinzione che l'Ente del Volturno impiega i capitali fornitigli dallo Stato in modo, forse, conforme a una particolare economia aziendale nella situazione particolarissima in cui l'ente si trova, ma, trattandosi della produzione di energia elettrica, la sua non mi pare una politica da approvare.

E dico subito una ragione particolare e specifica. Nella relazione si prevede di costruire prossimamente due centrali termiche, una di 70.000 kw. e l'altra di 35.000 kw. Oggi in Italia la costruzione delle centrali termiche si indirizza su impianti di particolare potenza, tanto che ne sono stati eseguiti alcuni che hanno raggiunto 350.000 kw.; ma in altri paesi, come l'Unione Sovietica, si raggiungono cifre fantastiche. E questo non giova soltanto all'economia del combustibile per produrre l'energia elettrica, ma si ripercuote sugli esercizi, sugli impianti.

Ora perchè l'Ente autonomo del Volturno fa invece queste piccole centrali, mentre asserisce nella relazione non essere molto convenienti e da integrarle con altre in seguito? Perchè il « Volturno » è costretto ad acquistare energia dalla Società meridionale di elettricità; quindi, per svincolarsi da questo servaggio, ritiene che, anche se costruisce una piccola centrale, il costo dell'energia risulterà inferiore a quello che paga alla Società meridionale di elettricità; ma per quanto attiene all'economia generale del paese, quando queste centrali si costruiscono con fondi dello Stato, questa politica non è conveniente.

Ripeto, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, in quanto si tratta di

400 milioni già spesi; ma sono perplesso, perchè in un secondo tempo non potremo consentire che, in base a delle considerazioni di politica aziendale, praticamente si sperperi il denaro pubblico per fare degli impianti che non hanno un'utilità economica dal punto di vista generale.

Poi avevo fatto un'altra osservazione molto importante, a cui risponde l'Ente del Volturno. L'osservazione riguarda il vincolo che ha questo ente di fornire energia elettrica all'Azienda tramviaria di Napoli; e questo vincolo praticamente deriva da una specie di obbligo che è stato imposto al « Volturno » sotto il fascismo, quando la Società meridionale di elettricità aveva grandi poteri ed ha scaricato sul « Volturno » quest'onere. C'è stata sì una ripartizione della fornitura di elettricità, ma mentre la Società meridionale di elettricità è obbligata a fornire 1.165 kw. per le ore necessarie, l'Ente autonomo del Volturno ne deve fornire 9.382. Fatto il conto, il « Volturno » deve fornire circa 27 milioni di kw. annui all'Azienda tramviaria di Napoli a un prezzo che è di lire 6,80 per kw. rispetto a lire 15, prezzo medio a cui l'Ente vende l'energia elettrica. Una differenza, in sostanza, di lire 8,20 per kw. C'è una perdita di circa 200 milioni l'anno.

A mio parere, non possiamo continuare a dare fondi a questo istituto per costruire impianti alla maniera che ho detto, nel tentativo di svincolarlo dalla stretta della Società meridionale di elettricità quando l'Ente impiega i fondi in modo antieconomico.

Sarebbe quindi opportuno che il Ministro del tesoro facesse presente questa situazione anche al Ministro delle partecipazioni statali per vedere di modificarla, sia per quanto riguarda il rapporto fra Società meridionale di elettricità ed Ente autonomo del Volturno, sia per il prezzo a cui la S.M.E. fornisce la energia elettrica, sia per quest'obbligo di fornitura di energia per cui il « Volturno » rimette parecchie decine di milioni all'anno; e anche perchè, quando prossimamente saranno prospettati al Parlamento i nuovi fondi per far fronte agli impegni presi dal « Volturno » per costruire le centrali, bisognerà esaminare a fondo tale questione. Queste centrali a potenza ridotta non sono affatto convenienti. Ho spinto il mio scrupolo fino a parlare con i tecnici incaricati di costruire queste centrali e loro stessi ne hanno riconosciuto la non convenienza; e si sono giustificati dicendo che in questo modo si liberano dalla Società meridionale di elettricità perchè praticamente l'energia elettrica ottenuta dalle suddette centrali verrà a costar meno di quanto la pagano a detta società.

P R E S I D E N T E . Queste osservazioni saranno utili quando dovremo riprendere lo argomento.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro* Le faremo senz'altro nostre.

S P A G N O L L I . Le osservazioni del senatore Bertoli mi paiono effettivamente molto pertinenti. Ci vogliono impianti più vasti, e nella fattispecie siamo fuori strada. Sono quindi anch'io d'accordo, pur approvando il disegno di legge, che la questione debba formare oggetto di particolare esame da parte del Ministero del tesoro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 400 milioni per la concessione in favore dell'Ente autonomo del Volturno, con sede in Napoli, dei contributi previsti dagli articoli 19 e 20 della legge 24 maggio 1921, n. 375, a sollievo del mutuo di lire 1 miliardo dal medesimo contratto con la Direzione generale degli Istituti di previdenza.

La spesa suddetta sarà inscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

C E N I N I , *relatore*. All'articolo 1 c'è una modificazione formale da apportare. La Camera dei deputati ha sbagliato nel citare la legge 24 maggio 1921: la legge è del 24 marzo; invece che agli articoli 19 e 20 si deve far riferimento agli articoli 19 e 21.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti i due emendamenti sostitutivi, proposti dal relatore.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo 1 sarà disposta nella misura di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65 incluso e nella misura di lire 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965-66 al 1969-1970.

(*È approvato*).

Art. 3.

Alla spesa di lire 50.000.000, prevista dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61, si provvederà a carico dello stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Sistemazione della contabilità, per gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, degli agenti di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 » (1172)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sistemazione della contabilità, per gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, degli agenti di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

Prego il relatore, senatore De Luca, di riassumuere i precedenti del disegno di legge in esame.

DE LUCA, *relatore*. Sul disegno di legge n. 1172 avevamo già cominciato un'ampia discussione, dopo la mia relazione. Quindi venne chiesto il rinvio dell'esame per consentire che fossero forniti chiarimenti ad alcuni componenti la Commissione. I chiarimenti chiesti sostanzialmente erano due. Anzitutto il senatore Bertoli domandava perchè venisse proposto un provvedimento straordinario se esistono delle norme che regolano la materia in casi ordinari. E a questo rispondo: « l'articolo 615 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato stabilisce che in tutti i casi in cui un contabile, in seguito a circostanze di forza maggiore, si trova nell'impossibilità di osservare le disposizioni stabilite per il rendimento e la giustificazione dei suoi conti, può essere ammesso a darne la prova avanti alla Corte dei conti. Quando il regolamento prevede questi casi, perchè allora si vuol fare un disegno di legge apposta? Il disegno di legge particolare si vuole fare perchè questi casi di forza maggiore che si vogliono contemplare hanno analogia con quelli derivanti da fatti di guerra. D'altra parte il criterio informatore seguito dal Governo, nel presentare il disegno di legge, è stato questo: all'articolo 2 si stabilisce che il discarico viene fatto con decreto dell'intendenza di finanza, discarico che deve essere motivato e suffragato da documenti che dimostrino l'impossibilità di poter rendere i conti. La Corte dei conti — che è anch'essa d'accordo su questo disegno di legge

— in questo modo vede decentrate le sue competenze mediante un primo esame che viene compiuto dalle intendenze di finanza. Questo è lo scopo che si prefigge il legislatore. Davanti alla Corte dei conti ogni singolo agente o contabile dovrebbe dare la prova richiesta; ma ogni singolo contabile potrà darla, per il suddetto decentramento, al proprio intendente di finanza, il quale, valutata la documentazione, emetterà il decreto di discarico. Questo decreto, naturalmente, sarà soggetto alla registrazione della Corte dei conti, la quale potrà anche non registrarlo, se riscontrerà irregolarità. Tutto, dunque, rimane sostanzialmente come prima e si può essere quindi tranquilli che non si tratta di una procedura troppo semplificata od ispirata ad indulgenza nei confronti del singolo contabile, ma soltanto di una procedura che serve a smaltire tutta una serie di conti rimasti a giacere per interi lunghi anni.

Non so se sono stato sufficientemente chiaro. E passo all'altra osservazione, quella del senatore Fortunati. Egli ha rilevato che l'ultimo comma dell'articolo 1, dove è detto: « Resta salvo ed impregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulle responsabilità emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni di cui al presente articolo », non è giustificato. Ora, dai chiarimenti che ho avuto, risulta che la Corte dei conti ha la facoltà di registrare o non registrare i decreti delle intendenze di finanza. Ed ecco la giustificazione di questa norma. La Corte dei conti osserva tutta la dimostrazione che ha dato il singolo contabile e, se riscontra che ci sono responsabilità nella gestione dei singoli contabili o dei singoli agenti, non registra. E allora si procede nel modo consueto. Secondo il disegno di legge la Corte dei conti non è, infatti, obbligata a fare la registrazione. Con questo mi pare di avere risposto al senatore Fortunati.

FORTUNATI. Non è questo che desideravo sapere.

DE LUCA, *relatore*. Il senatore Fortunati, mi sembra, aveva domandato che cosa può fare la Corte dei conti, se cioè la registrazione può non avvenire nonostante il decreto dell'intendenza di finanza. Ed ho risposto che la Corte dei conti può non registrare i decreti delle intendenze di finanza.

FORTUNATI. Ma questo avviene normalmente per tutti gli atti che sono soggetti a registrazione.

DE LUCA, *relatore*. Ma ho spiegato prima che il disegno di legge ha lo scopo di smaltire tutte le contabilità arretrate che giacciono da anni...

FORTUNATI. Qui peraltro si è introdotta una norma specifica, quando invece si tratta di un principio di carattere generale, per cui tutti gli atti amministrativi sono soggetti a registrazione. A me pare che il disegno di legge sia perciò inutile. Introdurre una norma specifica che significato ha? Secondo me ha il significato di porre l'accento su un particolare esame di questi decreti. E allora ci troviamo di fronte all'eventualità che si dia luogo a questa situazione paradossale per quanto concerne la vita amministrativa: che la parte attiva dell'apparato dello Stato propone lo scarico e la Corte dei conti non lo accetta, in base a questa norma specifica. E l'Amministrazione finanziaria in che situazione verrà a trovarsi? Dovrebbe, a mio avviso, e per forza di cose, prendere dei provvedimenti nei confronti dell'intendente di finanza che promuove provvedimenti censurati dalla Corte dei conti. E la cosa è seria, perchè si tratta di una legge speciale e non di una norma di carattere generale, la quale, in caso di non registrazione, non dà luogo a provvedimenti straordinari. Ma di fronte a una legge speciale, che mette in essere una istruttoria di tipo particolare, che può concludersi con un provvedimento di scarico, quando il provvedimento viene respinto dalla Corte dei conti, che cosa succede?

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non so se ho interpretato bene lo spirito del disegno di legge e lo spirito di quest'ultimo comma che è oggetto di discussione, ma a me sembra che il disegno di legge rappresenti una forma di sanatoria...

DE LUCA, *relatore*. No, rappresenta una forma di decentramento...

PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. ... di facilitazione. Se mi si permette vorrei completare il mio pensiero. Secondo me quest'ultimo comma è stato messo perchè non si potesse pensare che il legislatore volesse escludere il sindacato della Corte dei conti, perchè rimanessero integri i poteri della Corte stessa, perchè non si potesse interpretare diversamente il disposto del disegno di legge.

FORTUNATI. Ho capito perfettamente: è certo però che, con questa norma speciale, al potere normale d'istruttoria della Corte dei conti si sostituisce un potere eccezionale attribuito alle intendenze di finanza. E fin qui siamo d'accordo. Ma in questo stesso momento commettiamo un errore, in quanto creiamo una situazione difficile, la possibilità cioè di un contrasto grave tra il potere istruttorio normale e quello eccezionale. Mettiamo infatti in grado la Corte dei conti di esprimere dei giudizi gravi sul comportamento degli intendenti di finanza.

DE LUCA, *relatore*. Si ritiene che questo avvenga soltanto in qualche caso del tutto eccezionale.

PRESIDENTE. Il disegno di legge concerne la sistemazione amministrativa delle contabilità; e cioè l'intendenza di finanza può dare il discarico agli effetti puramente contabili. Un agente della finanza, ad esempio, presenta la documentazione che l'intendenza trova regolare e la passa alla Corte dei conti, la quale rivede i documenti che le sono stati mandati e non si occupa più del discarico contabile, che dovrà riconoscere esatto; ma nei documenti che fanno parte del discarico può risultare qualche mancanza che l'agente abbia commesso per sua colpa ed allora la Corte dei conti esprime il suo parere non sul discarico contabile, ma sulla responsabilità per fatti inerenti alla documentazione.

FORTUNATI. Allora non c'è più discarico, se vi è responsabilità...

PRESIDENTE. Si sono avuti dei casi di addebiti per difetto di vigilanza, o delle mancanze nelle partite passive che non vi dovrebbero essere se il contabile fosse stato diligente.

FORTUNATI. Allora quando l'agente è responsabile contabilmente, la Corte non procede al discarico contabile.

DE LUCA, *relatore*. Quando non c'è la registrazione, infatti, non c'è discarico contabile.

PIOLA. È un'interpretazione errata della norma. Mi pare che tutto il discorso fatto dal senatore Fortunati, e al quale ha risposto il relatore, sia fuori della norma. La norma, all'articolo 1, precisa che sono discaricati agli effetti contabili coloro che siano in grado di documentare di non aver potuto rendere i conti prescritti relativi agli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti per causa di forza maggiore: cioè sono discaricati dal non aver presentato i conti, ma non sul merito dei conti. Quando siano discaricati perchè hanno documentato, a norma dell'articolo 2, che si tratta di un caso di forza maggiore che ha impedito loro di presentare i conti, essi sono discaricati dalla presentazione. E sono discaricati anche quando abbiano fatto la presentazione e i conti siano andati smarriti o perduti senza cadere nella riserva che è nell'articolo 1 che riguarda solo le responsabilità emerse o che potessero emergere per fatti riguardanti la gestione. La Corte dei conti quindi esonera l'agente della finanza dalla responsabilità se dimostra che per forza maggiore non gli è stato possibile presentare la contabilità; vale a dire lo esonera dalla responsabilità contabile; questo è quanto dispone l'articolo 1.

Non è quindi aderente alla norma l'osservazione del senatore Fortunati sull'ultimo comma dell'articolo 1. La disposizione del disegno di legge, infatti, afferma che i conservatori sono discaricati agli effetti contabili qualora siano in grado di documentare di non aver potuto rendere i conti giudiziali prescritti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1944-45 per cause dipendenti da circostanze di forza maggiore.

Nel secondo comma viene stabilito che detti agenti sono altresì discaricati per i conti concernenti lo stesso periodo prodotti all'ufficio competente ed ivi andati smarriti. Quindi sono ravvisate due ipotesi: non li avete potuti presentare e siete discaricati; o voi li avete presentati, ma sono andati smarriti o distrutti e non si possono più ricostruire e, anche in tale ipotesi, vi discarichiamo.

Nel terzo ed ultimo comma viene affermato che « resta salvo e impregiudicato il giudizio della Corte dei conti eccetera, eccetera », s'intende sui conti che vede.

F O R T U N A T I . Su quelli del primo e del secondo comma: in caso diverso non ha senso.

P I O L A . Ma viene precisato che si tratti di fatti inerenti alle gestioni di cui al presente articolo. Se per esempio è emerso o sarà per emergere che il titolare della conservatoria di Torino ha rubato, la Corte dei conti, naturalmente, imputa...

F O R T U N A T I . Quindi non c'è discarico.

P I O L A . Il discarico c'è, dalla presentazione o dalla ricostituzione se sono stati presentati i conti: è chiaro come il sole.

D E L U C A , *relatore*. Vorrei chiarire che esiste un precedente legislativo e cioè la legge 2 febbraio 1955 riguardante la sistemazione delle contabilità in materia di Amministrazioni militari per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46; in essa viene stabilita la norma « restano salve e impregiudicate le responsabilità emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni, eccetera ». Quindi c'è un precedente ispirato allo stesso principio affermato nel disegno di legge in esame.

Comunque in sostanza il contenuto di questo disegno di legge si riferisce alla presentazione degli atti contabili o alla dimostrazione che tali atti non si possono presentare o ricostituire. Presso la Corte dei conti la presentazione di un atto contabile equivale alla costituzione dell'agente dell'amministrazione in giudizio. Il giudizio rimane anche sulla dimostrazione che c'è un'impossibilità di presentare quest'atto contabile: la responsabilità sulla gestione da parte dell'agente rimane sempre la stessa, nell'uno caso o nell'altro.

F O R T U N A T I . Ma lo scarico avviene o non avviene? Vorrei una risposta precisa alla mia domanda.

D E L U C A , *relatore*. Se la Corte dei conti riconosce giustificate le ragioni addotte dall'agente per non aver presentato i conti opera il discarico, se no non lo opera.

P I O L A . È una errata interpretazione: l'articolo 2 conferma in pieno la mia interpretazione e dice esattamente: « L'impossibilità della resa dei conti giudiziali, di cui al primo comma del precedente articolo, o della ricostruzione di quelli smarriti o distrutti, di cui al secondo comma dell'articolo medesimo, dovrà risultare da appositi motivati decreti dell'Intendente di finanza corredati da documenti che dimostrino: 1) l'esistenza delle circostanze di forza maggiore, eccetera, eccetera; 2) l'inesistenza presso gli uffici interessati degli atti contabili e dei registri occorrenti per la elaborazione o ricostruzione dei conti, eccetera ».

I decreti saranno quindi comunicati alla Corte dei conti per la registrazione.

F O R T U N A T I . E la Corte dei conti deve registrarli?

D E L U C A , *relatore*. L'articolo 2 stabilisce che la Corte dei conti riceve i decreti per la registrazione, ma può anche non registrarli: la posizione del contabile nei confronti della Corte dei conti rimane sempre la stessa. E possiamo quindi tranquillamente approvare il disegno di legge.

B E R T O L I . Il relatore ha risposto esaurientemente alla mia osservazione. Comunque io avevo fatto anche un'altra osservazione. Il disegno di legge riguarda nel suo spirito informatore soltanto i casi di smarrimento di documenti o di impossibilità di rendere i conti, dovuti a fatti di guerra, perchè se fosse stata intenzione del legisla-

tore di fare una legge di carattere generale, non si sarebbe limitato agli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti. Però mi pare che questa intenzione del legislatore non sia precisata dal contenuto dell'articolo 1 del disegno di legge, in quanto si riferisce a « cause dipendenti da circostanze di forza maggiore », che possono anche essere diverse da quelle derivanti da eventi bellici.

PIOLA. Indubbiamente; ma devono essere cause di forza maggiore. E queste cause sono definite dal Codice civile.

BERTOLI. Non si capisce allora perchè venga decentrata all'Intendente di finanza la facoltà di determinare queste cause di forza maggiore riferentisi agli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, perchè se era intenzione del legislatore riferirsi a fatti di guerra avrebbe dovuto specificarlo espressamente.

MARIOTTI. Sono sempre fatti avvenuti in quel periodo e in rapporto con situazioni determinate dalla guerra.

PRESIDENTE. Si tratta di casi eccezionali. Ci sono trentamila pratiche giacenti, di cui non si trovano più i documenti.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

I titolari delle conservatorie dei registri immobiliari e degli Uffici del registro che durante gli esercizi finanziari 1944-45 e precedenti, nella loro qualità di contabili dello Stato, abbiano avuto gestioni a danaro, ivi comprese quelle del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali, e dei bollettari per la riscossione del prestito redimibile 5 per cento, i ricevitori provinciali delle imposte dirette per le entrate riscosse a mezzo ruoli, gli esattori comunali e i gestori provvisori per la riscossione delle imposte e delle altre entrate straordinarie senza l'obbligo del non riscosso per riscosso, i gestori provvisori per l'esercizio delle esattorie vacanti, per i bollettari di riscossione e per i residui d'imposta dell'esattore decaduto, i magazzinieri-economi per i bollettari delle esattorie vacanti, per i valori bollati, per i bollettari del lotto e per i bollettari del Fondo per il culto, sono discaricati agli effetti contabili qualora siano in grado di documentare di non aver potuto rendere i conti giudiziali prescritti relativi a tutto l'esercizio finanziario 1944-45, per cause dipendenti da circostanze di forza maggiore.

Detti agenti contabili sono altresì discaricati per i conti giudiziali relativi allo stesso periodo prodotti agli uffici competenti ed ivi andati smarriti o distrutti, senza che possa operarsene la ricostruzione.

Resta salvo ed impregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulle responsabilità emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni di cui al presente articolo.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'impossibilità della resa dei conti giudiziali di cui al primo comma del precedente articolo o della ricostruzione di quelli smarriti o distrutti, di cui al secondo comma dell'articolo medesimo, dovrà risultare da appositi motivati decreti dell'Intendente di finanza corredati da documenti che dimostrino

1) l'esistenza delle circostanze di forza maggiore che hanno determinato la distruzione o la perdita dei documenti e del materiale necessario per la compilazione dei conti oppure lo smarrimento o la distruzione dei conti già prodotti;

2) l'inesistenza presso gli uffici interessati degli atti contabili e dei registri occorrenti per la elaborazione o ricostruzione dei conti nonchè per la sostituzione dei relativi documenti giustificativi.

I decreti di cui sopra saranno comunicati alla Corte dei conti, per la registrazione, tramite le Ragionerie regionali dello Stato competenti per territorio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuale dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " Giovanni Amendola " » (1537) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuale dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " Giovanni Amendola " », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE LUCA, *relatore*. I precedenti legislativi di questo disegno di legge risalgono al regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 86, col quale veniva introdotto un diritto fisso di 20 centesimi in favore della Cassa di previdenza dei giornalisti italiani, sulla quietanza dichiarata obbligatoria per la riscossione, da parte delle amministrazioni di giornali, riviste e simili, delle somme percepite a titolo di abbonamento o per la inserzione di avvisi pubblicitari. Successivamente questo diritto veniva conglobato con le tasse di bollo dovute in base agli articoli 59 e 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268; e anche più avanti negli anni, e precisamente con la legge 7 aprile 1930, n. 456, si stabilì che in luogo di quel diritto fisso lo Stato contribuisse all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani con la somma annua di lire 1 milione soggetta alla detrazione del 5 per cento per le spese di riscossione. Si stabilì pure, in questa legge, che si poteva operare la revisione del contributo ogni triennio. Questa revisione è infatti avvenuta anche in seguito al processo di svalutazione monetaria a cui abbiamo assistito; e precisamente nel 1945 il contributo veniva elevato a lire 2.000.000; nel 1947 a lire 4.000.000; nel 1948 a lire 30.000.000; nel 1951 a lire 60.000.000. Finalmente con la legge 17 aprile 1957, n. 269, il contributo è stato fissato nella somma di lire 115.000.000; detratte le spese, la somma netta è di lire 109.250.000. Quindi a tutt'oggi lo Stato contribuisce con tale somma alle spese dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

Col presente disegno di legge si intende elevare questo contributo da lire 115.000.000 a lire 300.000.000. Il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati. Aggiungo, per quanto concerne la copertura finanziaria, che nel fondo globale dell'esercizio 1960-61 si è previsto lo stanziamento di lire 185.000.000 per l'aumento del contributo da dare all'Istituto di previdenza dei giornalisti. Per l'esercizio 1959-60 il maggior onere grava sulle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per il medesimo esercizio.

Ora dovrei dire qualche cosa su questo Istituto, se la Commissione intende avere dei chiarimenti. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani offre non solo le sue prestazioni nel campo delle assicurazioni obbligatorie sociali — pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, assistenza malattie, trattamento di disoccupazione, trattamento tubercolosi, trattamento infortuni — ma esplica una larga forma di attività nel campo assistenziale, e cioè: concede sovvenzioni integrative ai pensionati delle disciolte Casse Pie (queste erano Casse di mutuo soccorso per giornalisti che non avevano versato dei contributi regolari); conferisce borse di studio; concede sovvenzioni assistenziali: prestiti ai giornalisti, assistenza per la costruzione di case per i giornalisti stessi, e così via.

Dal punto di vista della gestione, l'Istituto « Giovanni Amendola » si presenta come uno degli Istituti forse meglio organizzati, in quanto le spese di gestione sono ridotte proprio al minimo: le spese di gestione per l'esercizio 1959 hanno inciso soltanto per il 7,05 per cento, mentre per tutti gli altri istituti, compreso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le stesse spese di gestione raggiungono una percentuale più elevata: 9 per cento, con punte fino al 16,29 per cento.

Dal consuntivo dell'Istituto relativo al esercizio 1959 risulta che si sono avute lire 1.889.794.483 di entrate effettive; lire 986 milioni 69.690 di uscite effettive: un avanzo economico, quindi, di lire 903.724.793, che è stato così ripartito: al fondo di ammortamento immobili lire 113.111.880; al fondo riserva generale lire 18.897.945; al fondo assicurazione infortuni lire 8.432.091; al fon-

do case riposo giornalisti lire 10.000.000; alla riserva tecnica lire 753.282.877.

Arrivati a questo punto, devo dire qualche cosa sul fondo relativo alla riserva tecnica.

Nel 1952 è stato fatto il punto sulla situazione e si è notato che la riserva tecnica, a quell'epoca, presentava un disavanzo del 64 per cento. Fu stimato allora che questo disavanzo dovesse essere colmato in un quarantennio; conseguentemente alla fine del 1959 si sarebbe dovuti giungere al 48 per cento di disavanzo. Le cose sono andate anche meglio del previsto, in quanto alla fine del 1959 il disavanzo della riserva tecnica è stato soltanto del 39 per cento. La riserva tecnica fa fronte agli oneri derivanti dalle aliquote variabili della pensione di invalidità e vecchiaia, in quanto questa pensione è coperta da una aliquota fissa con il sistema della ripartizione, e da un'aliquota variabile. Ora bisognerà fare in modo che questa riserva tecnica faccia sparire dal suo seno il proprio disavanzo; e la gestione dell'Istituto è orientata in questo senso.

Io potrei, se la Commissione lo desidera, dare altri dati e chiarimenti. Posso dire che il numero dei giornalisti iscritti all'Istituto di previdenza era di 2.437 alla fine del 1959; che il minimo di pensione, alla fine del 1959, è stato di 36.000 lire mensili e che il numero degli assistiti per la pensione invalidità e vecchiaia e superstiti è stato di 791, sempre alla data suddetta.

Perchè si vuole elevare il contributo dello Stato? Perchè l'Istituto mira a migliorare il trattamento pensionistico dei propri iscritti dando loro una pensione minima di lire 50 mila mensili, compresa la tredicesima mensilità; quindi una pensione annua di 650.000 lire.

Tenuto conto della particolare funzione che hanno i giornalisti; tenuto conto che lo Stato questa funzione l'ha sancita con le sue leggi, a cominciare dal 1926, io, ... raccogliendo lo invito sussurrato dai vari componenti della Commissione, concludo raccomandando alla Commissione stessa l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo concesso dallo Stato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 aprile 1930, n. 456, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », stabilito in lire 115 milioni con la legge 17 aprile 1957, n. 269, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 a lire trecentomilioni.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto, per l'esercizio 1959-60, con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per il medesimo esercizio e, per l'esercizio 1960-61, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 388 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga, a favore dell'U.N.I.R.E., dell'abbuono dei diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli » (1539) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Proroga, a favore dell'U.N.I.R.E., dell'abbuono dei diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

V A L M A R A N A , *relatore*. L'U.N.I.R.E. ha assolto sempre ai suoi compiti istituzionali, provvedendo a salvare ed integrare il patrimonio ippico distrutto dagli eventi bellici, a ricostruire gli ippodromi nazionali, con impianti sempre più perfetti, ad organizzare vasti programmi di corse dotate di ricchi premi.

Una sì intensa attività favorendo lo sviluppo delle manifestazioni ippiche ne incrementa le entrate (spesa del pubblico) e determina quindi una maggiore produttività dei tributi diretti ed indiretti gravanti su tale settore.

Allo scopo di non turbare l'equilibrio ormai raggiunto tra le entrate e le uscite della U.N.I.R.E., anche dopo gli inasprimenti fiscali di cui alle leggi 31 gennaio 1957, n. 17 (soccorso invernale) e 27 maggio 1959, n. 358 (imposta unica sui giuochi), in rapporto ai programmi stabiliti per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, si ritiene necessario autorizzare, anche per il quinquennio 1961-1965, la concessione dell'abbuono di cui al presente di segno di legge.

Il mancato rinnovo di tale concessione determinerebbe una contrazione dell'attività ippica e danneggerebbe un considerevole contingente di lavoratori e, infine, si ripercuoterebbe sfavorevolmente sullo sviluppo turistico del paese.

Mi permetto pertanto raccomandare alla Commissione l'approvazione del provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La concessione dell'abbuono del 60 per cento stabilito in favore dell'U.N.I.R.E. (Unione nazionale incremento razze equine) dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, continua ad applicarsi dal 1° gennaio 1961 fino al 31 dicembre 1965.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato, per l'esercizio 1960-61, con le disponibilità del capitolo n. 279 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico, alle indennità di trasferta, di missione e di marcia ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed agli appartenenti all'Arma dei carabinieri » (1359)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese relative all'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, all'indennità giornaliera di ordine pubblico, alle indennità di trasferta, di missione e di marcia ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è consentita, per gli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 e 1964-65, la emissione di aperture di credito per il pagamento delle spese seguenti, facenti carico al Ministero dell'interno, entro i limiti di importo indicati per ciascuna spesa:

a) per l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Arma dei carabinieri . . . L. 40.000.000

b) per l'indennità giornaliera di ordine pubblico ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri . . . . . » 60.000.000

c) per le trasferte ed il rimborso di spese di trasporto ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e a tutti gli altri agenti della forza pubblica per servizio fuori residenza; per la indennità di missione ed il rimborso di spese di trasporto agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; per l'indennità di marcia agli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai componenti il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per i servizi resi nell'interesse della sicurezza pubblica . . . . . » 40.000.000

CENINI, *relatore*. Con la legge 27 febbraio 1958, n. 129, sono stati aumentati i limiti d'importo per la emissione delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati per il pagamento delle spese relative alla indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza e di altre spese specificate nel titolo del disegno di legge. E ciò in deroga dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923 della legge sulla contabilità dello Stato. Evidentemente ciò si era reso indispensabile per la evidente svalutazione, in quanto gli importi da pagare erano aumentati enormemente. Il provvedimento aveva una durata prevista per un triennio e cioè 1957-58, 1958-59 e 1959-60: ed ora, naturalmente, è scaduto. Nel frattempo si pensava o si sperava di poter giungere a modificare la legge sulla contabilità dello Stato, ma purtroppo questo non è avvenuto. Considerato che per qualche tempo ancora non avremo riformata la suddetta legge, si ravvisa l'opportunità di prorogare di un altro triennio le disposizioni contenute nella legge del 1958. I limiti sono mantenuti ancora uguali a quelli della legge di proroga ora scaduta.

PIOLA. Bisogna vedere la dizione dell'articolo, poichè dato che la legge è scaduta non si potrebbe prorogare.

CENINI, *relatore*. No: si fa un'altra legge di deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923 e si ripetono tutte le disposizioni contenute nella legge scaduta.

PIOLA. Se c'è un periodo di vacanza, basterebbe dire che la « presente legge ha effetto dal... ».

CENINI, *relatore*. No, perchè la nuova legge comprende anche il periodo di vacanza.

MARIOTTI. Allora il provvedimento ha effetto retroattivo.

PIOLA. In effetti è una carenza degli organi esecutivi, che non avrebbero dovuto lasciar scadere i termini.

C E N I N I , *relatore*. Comunque abbiamo posto rimedio e a me non rimane che proporre alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari